

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

Art. 96

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019)

1. All' articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.>>;

b) al comma 4 dopo la parola: << Regione >> sono inserite le seguenti: << , nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento, >>.